

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE PER
AUTOTRAZIONE VEICOLI DI BRESCIA TRASPORTI
2015**

**Articolo 1
Oggetto e durata dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto la fornitura di gas naturale alle utenze, in numero pari a 1 Punti di Riconsegna, a carico Brescia Trasporti in via S. Donino 30 a Brescia, cabina REMI S01-UT-000205.

L'appalto ha durata per il periodo 12 mesi dalla data di aggiudicazione con facoltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi.

La spesa totale presunta non impegna Brescia Trasporti in alcun modo, potendo la stessa, in rapporto all'andamento dei consumi, subire un incremento o un decremento, anche in relazione a nuove disposizioni legislative in materia fiscale e/o relative alla fornitura di gas naturale.

Qualora allo scadere del relativo contratto non dovessero risultare completate le formalità per la nuova aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste fino alla data di subentro del nuovo assegnatario, alle condizioni del contratto, qualora richiesto da Brescia Trasporti, ne ricorrano le condizioni per il periodo strettamente necessario all'espletamento delle procedure finalizzate al nuovo affidamento, fermo restando che quest'ultimo periodo non potrà comunque superare i 6 mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Brescia Trasporti si riserva di far iniziare la fornitura prima della stipulazione del contratto nei termini e alle condizioni legislativamente fissate.

**Articolo 2
Quantità e caratteristiche generali della fornitura**

Il quantitativo annuale presunto della fornitura è di **4.200 Mm3** Standard metri cubi (di seguito: smc);

L'ammontare complessivo presunto e non garantito della fornitura in oggetto è previsto in Euro **1.800.000,00** circa, IVA esclusa.

Il quantitativo totale di fornitura e di conseguenza l'ammontare presunto sopra indicato è da considerarsi indicativo perché riferito a consumi 2014/2015, come pure il numero di Punti di Riconsegna (di seguito PDR) che deve considerarsi provvisorio e non impegna quindi Brescia Trasporti in alcun modo, potendo lo stesso, in rapporto all'andamento dei consumi, aperture/chiusure di PDR, subire un incremento o un decremento.

Al mancato raggiungimento e/o al superamento del valore sopraindicato nulla sarà dovuto a titolo di compenso, indennizzo o risarcimento oltre a quanto effettivamente consumato, dovendo l'impresa aggiudicataria comunque fornire una quantità di gas naturale che consenta di soddisfare integralmente, per la durata del contratto, le necessità dei PDR oggetto della fornitura.

**Articolo 3
Norme regolatrici e disciplina applicabile**

1. La fornitura oggetto dell'appalto è regolata dal presente Capitolato speciale d'appalto

- dalle disposizioni di legge vigenti in materia e da quelle che subentreranno nel corso dell'appalto; saranno applicate le delibere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito AEEG), di cui si citano in particolare, in modo esemplificativo e non esaustivo le:

Delibera n. ARG/gas 64/09 del 28/05/2009, e il collegato Allegato A (quest'ultimo di seguito: TIVG), Art. 5, comma 5.1, lettera a), b), c), d), e), f) e s.m.i.;

Delibera n. ARG/gas 120/08 del 07 agosto 2008 TUDG Testo Unico - Parte I (RQDG) e s.m.i.;

Delibera n. ARG/gas 159/08 del 06 novembre 2008, TUDG Testo Unico - Parte II (RTDG) ivi "Allegato A RTDG aggiornato" e s.m.i.

Delibera n. ARG/gas 84/11 del 28 giugno 2011, Tabella e s.m.i.;

- dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
- dalle norme sui contratti di diritto privato e per quanto non regolato dalle norme sopra richiamate.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'aggiudicatario, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Resta espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia del contratto, l'aggiudicatario sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità delle forniture/servizi oggetto del contratto.

Articolo 4

Disposizioni in materia di sicurezza

L'importo dell'onere della sicurezza è pari a zero in quanto non sono previsti rischi da interferenze nella fornitura (art. 26 comma 5 del D. Lgs. 81/2008 e Circolare n. 3 del 05/03/2008 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, servizi e forniture).

Articolo 5

Obbligazioni generali dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario si obbliga, con la stipula del contratto, a fornire gas naturale nonché i servizi connessi, comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa.

I quantitativi indicati al precedente art. 2 risultano meramente indicativi e non impegnativi per Brescia Trasporti, potendo gli stessi variare a seconda delle esigenze di Brescia Trasporti stessa; pertanto l'aggiudicatario è obbligato ad accettare gli ordinativi di fornitura emessi da Brescia Trasporti anche se, nel complesso dovessero superare tali limiti, mentre resta inteso che l'aggiudicatario nulla avrà da pretendere in caso in cui al termine del contratto il gas naturale fornito a Brescia Trasporti dovesse essere inferiore a tale quantitativo.

Sono a carico dell'aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel contratto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto medesimo, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

L'aggiudicatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto e nei relativi Allegati.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente Capitolato, negli altri atti di gara, relativi allegati e al contratto; in ogni caso, l'aggiudicatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel contratto e nei relativi Allegati e l'aggiudicatario non potrà, pertanto,

avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti da Brescia Trasporti assumendosene ogni relativa alea.

7. L'Aggiudicatario si impegna a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione dei contratti di fornitura secondo quanto specificato nel contratto, nei suoi Allegati e negli atti di gara richiamati nel contratto;
- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire a Brescia Trasporti di monitorare la conformità delle forniture e dei servizi alle norme previste nel presente Capitolato e negli altri atti di gara;
- d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate da Brescia Trasporti;
- f) comunicare tempestivamente a Brescia Trasporti le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- g) non opporre a Brescia Trasporti qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi connessi;
- h) manlevare e tenere indenne Brescia Trasporti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione delle forniture e/o dei servizi oggetto del contratto, eventualmente da svolgersi presso le strutture di Brescia Trasporti dovranno essere eseguite senza interferire nella normale attività delle specifiche strutture; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con Brescia Trasporti stessa; peraltro, l'aggiudicatario prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, le strutture di Brescia Trasporti potranno essere utilizzate dal personale di Brescia Trasporti stessa e/o da terzi autorizzati.

L'aggiudicatario si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze di Brescia Trasporti e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

L'aggiudicatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da Brescia Trasporti e/o da terzi autorizzati.

L'aggiudicatario si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale sarà a disposizione dei Brescia Trasporti tramite riferimenti diretti e potrà accedere alle strutture di Brescia Trasporti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell'aggiudicatario verificare preventivamente tali procedure.

L'aggiudicatario si obbliga a consentire a Brescia Trasporti di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'aggiudicatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Brescia Trasporti.

L'aggiudicatario si obbliga a:

- a) dare immediata comunicazione a Brescia Trasporti, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al contratto e ai singoli ordinativi di fornitura;
- b) prestare le forniture e/o i servizi oggetto del contratto nei luoghi che verranno indicati negli ordinativi di fornitura emessi da Brescia Trasporti.

L'aggiudicatario prende atto e accetta che le forniture e/o i servizi oggetto del contratto dovranno essere prestati con continuità, anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e dei locali di Brescia Trasporti.

Ogni eventuale nuova utenza dovrà essere inserita tra quelle servite dall'aggiudicatario, agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Tutte le connesse incombenze di carattere tecnico/amministrativo rimangono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario senza oneri per Brescia Trasporti.

Articolo 6

Obbligazioni specifiche del Fornitore

L'aggiudicatario, inoltre, si impegna a:

- a) assistere Brescia Trasporti nell'espletamento di ogni pratica commerciale necessaria al fine di consentire l'attivazione della fornitura entro il termine della data di attivazione della stessa;
- b) garantire che le forniture di gas naturale siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente Capitolato;
- c) predisporre e trasmettere a Brescia Trasporti, in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione relativa alle forniture, quali quelli relativi alla fatturazione dei consumi, alla rendicontazione per singola utenza, ecc., il tutto secondo i termini previsti nel presente Capitolato.
- d) erogare le forniture oggetto del Contratto nei Punti di Riconsegna (PDR) che verranno indicati nell'ordinativo di fornitura da Brescia Trasporti, nel rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato.

Articolo 7

Criteri di aggiudicazione

L'appalto verrà aggiudicato in un unico lotto a procedura ristretta, ai sensi del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e regolamento di attuazione, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art.82 del D.Lgs. 163/06, come indicato nella Lettera di Invito.

Poiché Consip ha attiva una convenzione denominata "Gas Naturale 8" per la fornitura di gas naturale con la Società Soenergy s.p.a, la quale prevede un prezzo €cent/smc della componente variabile secondo indicizzazione P_{FOR} e uno spread pari a 4.36 €cent/smc, al netto di Iva, accise e altre componenti di prezzo variabili, viene chiesta un'offerta al ribasso rispetto alla componente dello spread a parità delle altre condizioni.

Il prezzo offerto si applica a tutte le utenze dove il gas stesso verrà fornito.

Non saranno ammesse altre voci di spesa, di qualsiasi natura.

Non saranno ammesse offerte in rialzo.

Saranno considerate nulle le offerte parziali.

Saranno considerate nulle le offerte condizionate.

Le imposte, accise e l'IVA saranno applicate secondo la normativa vigente.

Articolo 8

Condizioni di fornitura

Brescia Trasporti garantisce che i Punti di Riconsegna indicati risultano già adeguatamente collegati alla rete di distribuzione locale e che le opere realizzate per collegare gli impianti sono adeguate ai propri fabbisogni energetici.

L'impresa aggiudicataria dovrà fornire il gas con continuità salvi i casi di forza maggiore.

Ogni eventuale nuova utenza dovrà essere inserita tra quelle servite dall'aggiudicatario, agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Tutte le connesse incombenze di carattere tecnico/amministrativo rimangono ad esclusivo carico dell'aggiudicatario senza oneri per Brescia Trasporti.

La Ditta aggiudicataria si occuperà altresì di predisporre tutte le operazioni tecniche ed amministrative necessarie ad eventuali disdette, su richiesta di Brescia Trasporti.

L'adeguamento alle delibere, alle norme ed alle disposizioni deve essere automatico e immediato.

Brescia Trasporti provinciale assicura e consente agli incaricati della ditta aggiudicataria, muniti di tesserino di riconoscimento, l'accesso al contatore di misura in qualunque momento, previo accordo sulla data e ora dell'intervento con il referente individuato di Brescia Trasporti.

Articolo 9

Attività di subentro

La ditta aggiudicataria si impegna a predisporre, senza oneri aggiuntivi, tutte le operazioni tecniche ed amministrative necessarie al subentro nei contratti.

Nelle operazioni di subentro, le letture di voltura dovranno essere effettuate dalla ditta aggiudicataria entro 10 gg dall'aggiudicazione ed avallate da Brescia Trasporti.

Al termine del contratto, l'aggiudicatario si impegna a verificare con il successivo appaltatore le letture effettive a fine contratto, dandone contestuale comunicazione a Brescia Trasporti.

Articolo 10 Assistenza

L'aggiudicatario deve assicurare alla stazione appaltante, per tutta la durata della fornitura, assistenza tecnica, amministrativa e di consulenza generale inerente l'oggetto della fornitura.

In particolare, l'aggiudicatario deve mettere a disposizione di Brescia Trasporti, entro 15 giorni dalla data di stipula del Contratto, un punto di ascolto telefonico che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di informazione ed assistenza tecnica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- richieste di informazioni sulla fornitura in generale;
- ricezione degli ordinativi di fornitura;
- richieste di chiarimento sulle modalità di attivazione/disattivazione/voltura delle forniture;
- richieste relative allo stato di attivazione/disattivazione/voltura di forniture;
- richieste di informazioni e chiarimenti relativi alla fatturazione.

Pertanto, nel medesimo termine, l'aggiudicatario dovrà comunicare un indirizzo e-mail, un numero telefonico cellulare e uno di fax attivo 24 ore su 24, nonché comunicare il nominativo di un referente o suo sostituto, garantendo la reperibilità nei giorni feriali e durante gli orari d'ufficio.

Ogni variazione relativa alle informazioni di cui sopra deve essere comunicata a Brescia Trasporti entro 10 giorni dal verificarsi della variazione stessa.

Ogni tre mesi dall'inizio della fornitura, l'aggiudicatario si renderà disponibile per un incontro con Brescia Trasporti per valutare l'andamento dell'appalto e fornire eventuali chiarimenti o informazioni in merito.

Articolo 11 Servizi connessi – Flusso Dati Informatici

Il monitoraggio di tutte le attività relative alla fornitura è effettuato da Brescia Trasporti mediante l'impiego di adeguate soluzioni organizzative; a tal fine, l'aggiudicatario si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.

All'appaltatore potrà essere richiesto l'invio delle bollette in formato elettronico; le parti concorderanno il formato elettronico di trasmissione e i dati obbligatori da indicare nelle tabelle riassuntive.

Ogni singola bolletta dovrà essere riferita ad un unico PDR indicando, come dati "minimi" mittente, data e nr. fattura, oggetto della fornitura, periodo di fornitura, luogo della fornitura con indirizzo, PDR, matricola contatore, consumo, importi dettagliati ed importo totale.

L'aggiudicatario fornirà a Brescia Trasporti, con cadenza annuale, tabelle riassuntive riportanti per ogni mese e per ogni utenza i consumi reali ed i costi reali, suddivisi nelle varie componenti di costo, ed i totali.

Articolo 12 Corrispettivi e modalità di fatturazione e pagamento

I corrispettivi dovuti al fornitore per l'erogazione delle forniture di gas naturale verranno calcolati applicando le tariffe così come indicato nella Lettera di invito alla voce Formulazione dell'offerta.

Tali corrispettivi sono dovuti da Brescia Trasporti all'aggiudicatario a decorrere dalla data di attivazione della fornitura.

L'aggiudicatario emetterà, sulla base della misurazione della somministrazione di gas, le fatture a Brescia Trasporti mensilmente. Sarà facoltà dell'aggiudicatario effettuare un'unica lettura e relativa fatturazione ovvero una fatturazione mensile.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non effettui le letture reali, dovrà accettare quelle eventualmente fornite da Brescia Trasporti ed utilizzarle per la fatturazione.

L'aggiudicatario deve fornire entro la data di stipula del contratto l'indicazione del sito internet e/o del numero verde dedicati alla comunicazione di autolettura dei consumi.

Se del caso l'appaltatore dovrà essere in grado di gestire le diverse aliquote IVA cui ha diritto Brescia Trasporti in virtù della diversità di tipologia delle utenze.

Le fatture dovranno essere inviate secondo le modalità descritte all'art.11 del presente capitolato e dovranno riportare i dati "minimi" indicati nel medesimo articolo.

Qualora Brescia Trasporti, nel controllo delle fatture addebitate, rilevi errori o imprecisioni, contesterà tali irregolarità all'impresa aggiudicataria, provvedendo a recuperare l'importo non dovuto sulla prima fattura utile, dandone notizia all'impresa aggiudicataria stessa via fax o via posta elettronica certificata.

L'impresa aggiudicataria è tenuta al rispetto degli obblighi previsti dall'art.3 della L.n.136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto indicando altresì in fattura tutti i dati relativi al pagamento (numero conto corrente bancario e codice IBAN numero conto corrente postale, dedicati ai sensi dell'art.3 L.136/2010).

L'aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto a Brescia Trasporti, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Nel caso in cui risulti aggiudicatario della fornitura un R.T.I. il pagamento verrà effettuato esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso l'aggiudicatario potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto e nei singoli ordinativi di fornitura.

Qualora l'aggiudicatario si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli contratti di fornitura e/o il contratto si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. da Brescia Trasporti.

A parziale deroga di quanto sopra previsto, il corrispettivo verrà modificato sulla base di quanto stabilito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas relativamente all'aggiornamento delle componenti tariffarie per i servizi di vendita, trasporto, stoccaggi, distribuzione, misura e gli altri oneri dovuti dai clienti del servizio gas.

Articolo 13

Cauzioni e garanzie

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara, il concorrente è obbligato, ai sensi dell'art. 75 D.Lgs. n. 163/2006, a presentare una cauzione provvisoria (mediante polizza assicurativa, fideiussione bancaria o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui all'art. 75 comma 3 del D. Lgs 163/2006 pari al 2%, dell'importo a base d'appalto, pari a € 36.000,00. La fideiussione dovrà (pena esclusione dalla gara):

- prevedere espressamente a rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c.;
- prevedere espressamente l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta, senza scadenze automatiche anticipate;

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse affidatario.

Ai sensi dell'art. 75, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006, l'importo della garanzia è pari all'1% dell'importo netto a base d'appalto, per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalla legge.

In caso di associazione temporanea di concorrenti per usufruire della riduzione di cui al presente articolo, la certificazione deve essere posseduta da tutte le imprese del raggruppamento; diversamente non è ammessa alcuna riduzione.

L'aggiudicatario è altresì tenuto, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, a presentare idonea cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale (I.V.A. esclusa) ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, pari all'importo stabilito con le modalità dettate dall'art. 113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste dal presente Capitolato e dal successivo contratto. Anche per la garanzia definitiva si applica l'art. 75, comma 7 del D.Lgs. 163/2006. La cauzione definitiva, se presentata mediante fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la liquidazione entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

La cauzione definitiva potrà anche essere utilizzata per l'applicazione di penali o per risarcire il danno che la Stazione Appaltante abbia patito in corso di esecuzione del contratto, fermo restando che in tali casi l'ammontare della cauzione stessa dovrà essere ripristinato entro 15 giorni, pena la risoluzione del contratto.

La cauzione definitiva, che non dovrà prevedere l'estinzione automatica della garanzia, sarà svincolata nei modi di cui all'art. 113 c. 3 del D.Lgs. 163/2006.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Articolo 14 Subappalti

E' vietato il subappalto totale della fornitura.

L'eventuale affidamento in subappalto di parte della fornitura è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, tenendo presente che, in relazione a quanto disposto dal succitato articolo, la quota subappaltabile non può essere superiore al 30%.

L'affidamento in subappalto è consentito a condizione che i concorrenti all'atto dell'offerta abbiano indicato le forniture ovvero le parti di esse che intendono subappaltare

L'aggiudicatario resta in ogni caso responsabile, unitamente al subappaltatore, nei confronti di Brescia Trasporti per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi, in conseguenza anche delle opere subappaltate.

Il pagamento al subappaltatore avverrà tramite l'aggiudicatario.

E' fatto obbligo all'aggiudicatario di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti copie delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, in caso contrario Brescia Trasporti sospenderà il pagamento a favore dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario è altresì obbligata a depositare il contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto.

Articolo 15 Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 117 del D. Lgs. 163/2006 e della legge 21 febbraio 1991, n.52.

Articolo 16 Penali e procedimento di contestazione dell'inadempimento

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base a quanto disposto nel successivo articolo, Brescia Trasporti Provinciale potrà applicare all'impresa aggiudicataria la seguente penale:

- per ogni giorno solare consecutivo di ritardo nell'esecuzione di tutti gli adempimenti previsti nel presente capitolato una penale pari a € 100,00.

L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dall'applicazione di altre sanzioni previste dal Codice Civile per le eventuali violazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario essendo così fatta salva ogni azione civile volta ad ottenere risarcimento (in via contrattuale od extracontrattuale) e/o a risolvere il contratto.

L'addebito di eventuali penali non esonera l'impresa aggiudicataria dall'adempimento degli obblighi di cui si è resa inadempiente.

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza (via fax e/o Racc. A/R), alla quale l'impresa aggiudicataria avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni (via fax e/o Racc. A/R), entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione.

Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento, saranno comunicate all'impresa aggiudicataria con raccomandata A/R e/o fax.

Si procede al recupero delle penalità attivando la garanzia fidejussoria, con conseguente obbligo di reintegro come previsto all'art.13 del presente capitolato, o mediante ritenuta diretta sul corrispettivo dovuto all'impresa aggiudicataria per il mese nel quale è assunto il provvedimento. Le penali applicate non potranno comunque superare, complessivamente il 10% dell'importo contrattuale dell'appalto, pena la risoluzione del contratto.

Articolo 17 Risoluzione

Salva la risoluzione per inadempimento (art.1453 del C.C.), l'intero contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art.1456 C.C., nei seguenti casi:

- ritardo nei tempi di attivazione della fornitura per fatti imputabili all'impresa aggiudicataria eccedente i 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di Brescia Trasporti;
- cessione del contratto;
- violazione del vincolo di riservatezza;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetti, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Brescia Trasporti, ai sensi dell'articolo 21 del presente Capitolato;
- grave e reiterato inadempimento alle obbligazioni del presente atto;
- nel caso l'ammontare delle penali applicate raggiunga una quota complessiva pari al 10% dell'importo complessivo del contratto di fornitura. Brescia Trasporti notificherà all'impresa aggiudicataria via raccomandata A/R e/o via fax l'inadempimento contestato e dichiarerà risolto di diritto il contratto. Nel proprio esclusivo interesse, nei suddetti casi, Brescia Trasporti si riserva la facoltà di mettere in mora l'impresa aggiudicataria assegnandole un congruo termine per adempiere, e in tal caso il rapporto sarà dichiarato risolto di diritto soltanto qualora entro il termine assegnato, non siano tempestivamente e pienamente rimosse le circostanze contestate.

Nell'ipotesi di risoluzione per inadempimento Brescia Trasporti si riterrà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto.

Determinano altresì in via automatica la risoluzione anticipata del contratto, senza la necessità di dichiarazione in tal senso da parte di Brescia Trasporti, l'apertura di procedure di concordato preventivo e di fallimento, nonché la messa in liquidazione della società aggiudicataria.

Resta salvo, in ogni caso il diritto di Brescia Trasporti risarcimento dei conseguenti danni.

Qualora l'aggiudicatario effettui transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art.3 della L.n.136/2010.

Brescia Trasporti spa, in caso di conclusione a qualunque titolo dell'esercizio del servizio di TPL, potrà risolvere automaticamente il contratto senza alcun onere, né obbligo di risarcimento a suo carico, fatto salvo il riconoscimento del corrispettivo dovuto per il servizio sino a tale momento correttamente eseguito.

Articolo 18 Recesso

Brescia Trasporti ha diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto di fornitura e/o dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

- a) giusta causa,
- b) reiterati inadempimenti dell'aggiudicatario, anche se non gravi.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti Brescia Trasporti che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Brescia Trasporti potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto o dai singoli ordinativi di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario con lettera raccomandata A.R.

Nei casi precedenti, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte di Brescia Trasporti delle forniture e dei servizi prestati, purché prestati correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro l'aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'aggiudicatario;
- b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- c) qualora l'aggiudicatario perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla presente procedura aperta, nonché richiesti per la stipula del contratto medesimo per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto di fornitura.

Brescia Trasporti potrà recedere per qualsiasi motivo dal contratto, in tutto o in parte, esclusi i casi precedentemente descritti, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 del codice civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario con lettera raccomandata A.R., purché tenga indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute e delle prestazioni rese.

In ogni caso di recesso l'aggiudicatario si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura e/o del servizio in favore di Brescia Trasporti.

Articolo 19

Tutela dei lavoratori dipendenti

L'impresa aggiudicataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza e di tutela dei lavoratori, l'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto.

L'impresa aggiudicataria ha l'obbligo di rispondere dell'osservanza di quanto previsto nei commi precedenti del presente articolo, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito delle forniture a loro affidati.

Brescia Trasporti Provinciale ha l'obbligo di subordinare la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, all'acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva.

Articolo 20

Ciascuna Parte si impegna a non divulgare a terzi le informazioni segrete e confidenziali, di natura tecnica, commerciale o industriale relative all'altra Parte delle quali dovesse venire a conoscenza in ragione del presente capitolato.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del D. Lgs. 196/2003.

Articolo 21

Brevetti industriali e diritti d'autore

L'aggiudicatario assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l'aggiudicatario, pertanto, si obbliga a manlevare Brescia Trasporti dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti di Brescia Trasporti azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'aggiudicatario assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, Brescia Trasporti è tenuta ad informare prontamente per iscritto l'aggiudicatario delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di Brescia Trasporti la stessa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le forniture e/o i servizi erogati.

Articolo 22

Spese contrattuali

I partecipanti devono tener conto, nella quantificazione dell'offerta, degli oneri economici che saranno posti a carico dell'aggiudicatario per effetto della stipula del relativo contratto in forma atto pubblico amministrativo, a titolo di diritti di rogito, imposta di registro e bolli da applicarsi al contratto e all'allegato Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 23

Documenti che faranno parte del contratto

Faranno parte del contratto integrante del contratto ovvero in esso richiamati:

- il Bando di gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati;
- Offerta della ditta aggiudicataria
- Elenco dettagliato dei punti di riconsegna oggetto della primo ordinativo di fornitura

Articolo 24

Validità delle offerte

L'offerta ha una validità di 180 giorni dalla data di scadenza del termine per presentare l'offerta.

Articolo 25

Condizione risolutiva espressa del contratto

Ai sensi del D.L. 95/2012 art.1 comma.7, Brescia Trasporti si riserva la possibilità d'adeguamento dei corrispettivi pattuiti a seguito della gara nel caso di intervenuta disponibilità, per tutta la durata del contratto, di convenzione Consip e delle centrali di Committenza Regionale, che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico.

Articolo 26

Accettazione delle condizioni

Con il solo fatto della presentazione dell'offerta, si intendono accettate, da parte dei concorrenti e dell'impresa successivamente individuata come aggiudicatario della fornitura, tutte le condizioni del presente capitolato e quelle specificate nei documenti di gara.

Articolo 27



Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla interpretazione, esecuzione e applicazione del rapporto contrattuale sarà competente il Foro di Brescia. Resta esclusa ogni competenza arbitrale.